Cassazione civile sez. trib., 04/09/2023, n.25659

Fatto Rilevato che

Dalla pronuncia impugnata e dal ricorso si evince che a seguito di controlli eseguiti da funzionari doganali su merci importate nel 2012 dalla società (tubi di ghisa) era emersa una classificazione doganale diversa da quella dichiarata. Fu anche riscontrato, con riguardo alla merce giunta alla Dogana di (Omissis), lâ??indebita fruizione delle preferenze daziarie, poiché il certificato FORM A, scortante la merce, risultava rilasciato in data successiva a quella dâ??imbarco. Furono riscontrate irregolarità dei certificati di origine FORM A per altre operazioni di importazione.

Lâ??Amministrazione doganale emise lâ??atto impositivo n. 16528/15 e lâ??atto di irrogazione sanzioni n. 16529/15, nonché gli atti suppletivi nn. 21055/15 e 21064/15. Avverso tutti i provvedimenti impositivi e sanzionatori la società propose tardivamente ricorso giurisdizionale.

In data 17.09.2015 la società propose istanza di riesame in autotutela. Lâ??Amministrazione emise provvedimento di diniego di autotutela, impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste, che con sentenza n. 81/02/2016 ne accolse le ragioni. Lâ??appello proposto dallâ??Ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia fu respinto con sentenza n. 153/02/2019, ora al vaglio della Corte.

Il giudice regionale, dopo aver riportato delle incertezze interpretative in ordine allâ??impugnabilit \tilde{A} dellâ??atto di diniego dellâ??istanza di autotutela, ha ritenuto che nel caso di specie esso fosse impugnabile, trattandosi di un atto di diniego con cui lâ??Amministrazione aveva riesaminato la vicenda, con ci \tilde{A}^2 di fatto sostituendo i precedenti provvedimenti impositivi e sanzionatori, che pertanto restavano assorbiti dal nuovo.

Lâ?? Amministrazione delle Dogane ha proposto impugnazione avverso la pronuncia, di cui ha chiesto la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la societÃ.

Nellâ??adunanza camerale del 4 aprile 2023 la causa Ã" stata trattata e decisa.

Diritto

Considerato che

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la â??Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato â?? violazione dellâ??art. 112 c.p.c. ai sensi dellâ??art. 360, c. 4 c.p.c.â?•, quanto alla mancata pronuncia sulla eccepita tardività della notifica del ricorso introduttivo che la societÃ

ha notificato in data 31 ottobre 2015. Questa Corte ha affermato che non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dellà??attore, deponendo per là??implicita pronunzia di rigetto dellà??eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame non può farsi valere quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento, ex art. 112 c.p.c. (Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; 13 gennaio 2021, n. 459; cfr. anche 29 luglio 2004, n. 14486).

Il principio trova applicazione anche nel caso di specie, che, pur diverso da quello esaminato nel precedente giurisprudenziale richiamato, afferisce ad una statuizione del giudice dâ??appello, che nel riconoscere lâ??impugnabilità dellâ??atto di diniego dellâ??istanza di autotutela, a tal fine ritenendo irrilevante la definitività dei pregressi atti impositivi o sanzionatori, ha implicitamente rigettato lâ??eccezione invocata dallâ??Agenzia delle dogane.

Il motivo risulta dunque infondato.

Con il secondo motivo lâ??ufficio si Ã" doluto della â??Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 CO.3 ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3 Inammissibilità dellâ??impugnazione meramente formale e strumentale avverso lâ??atto di diniego di Autotutela Prot. 26827/15, notificato il 23.10.2015, non opposto per vizi propri bensì al fine di rientrare nel merito degli atti prodromici definitiviâ?•.

Sostiene lâ??Amministrazione doganale che il giudice regionale sarebbe incorso in un errore di interpretazione di norme sostanziali, laddove ha ritenuto autonomamente impugnabile il diniego di autotutela, $\cos \tilde{A} \neg$ riemergendo lâ??interesse alla rivalutazione del merito del rapporto impositivo, sulla base dellâ??argomentazione secondo cui esso â??si sostituisce ai precedenti atti come fonte di disciplina del rapporto ed i precedenti provvedimenti restano assorbiti dal nuovo $\cos \tilde{A} \neg$ che in tale evenienza \tilde{A} " ammissibile lâ??impugnazione dello stessoâ?•.

Il motivo Ã" fondato.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato e con riguardo al contenzioso tributario, ha affermato che, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dellà??annullamento in sede di autotutela dellà??atto tributario divenuto definitivo Ã" limitato allà??accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dellà??Amministrazione finanziaria alla rimozione dellà??atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta là??impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dellà??atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (Cass., 12 maggio 2010, n. 11457; 3 luglio 2014, n. 15194; 20 febbraio 2015, n. 3442; cfr. inoltre Cass., 7 marzo 2022, n. 7318; 25 settembre 2020, n. 20200; 11 luglio 2019, n. 18604; 28 marzo 2018).

Nel caso di specie il giudice regionale, pur avvertendo che, dopo alcuni contrasti, nella giurisprudenza di legittimitA la??orientamento appena richiamato aveva assunto il carattere della continuitÃ, ha ritenuto di valorizzare una pronuncia (Cass., 29 gennaio 2019, n 1803, non massimata), secondo cui lâ??atto di diniego dellâ??istanza di autotutela, qualora valuti, nel merito, i fatti ed i motivi prospettati dal richiedente, â??inizia un vero e proprio procedimento di riesame, con una nuova valutazione della situazione in fatto di diritto�, con ci² sostituendosi al precedente provvedimento che resta assorbito dal nuovo.

A parte che tale pronuncia \tilde{A} " pi \tilde{A} 1 articolata nella sua argomentazione, distinguendo le ipotesi in cui lâ??esame porti ad una conferma cd. impropria del precedente atto da quello in cui si ha una conferma â??propriaâ?•, solo in questa seconda ipotesi giungendo alle conclusioni appena riprodotte -e nel caso di specie manca qualunque sufficiente richiamo al contenuto del diniego-, si tratta di un precedente isolato e comunque superato da quella giurisprudenza sopra menzionata, che questo Collegio condivide e a cui intende dare continuitÃ.

Con la sua decisione il giudice regionale non si Ã" attenuto ai principi enunciati. ispedia.it

Il motivo va dunque accolto.

Lâ??accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo, con cui lâ??Agenzia delle dogane ha denunciato la â??violazione e/o errata applicazione dellâ??art. 97-Unvicies e terdecies Reg. CEE n. 2454/93, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., n. 3â?•, quanto allâ??errato riconoscimento della validitA dei Certificati di Origine FORM A.

La sentenza va pertanto cassata, tenendo conto del seguente principio di diritto â??Il contribuente che richiede alla?? Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento irrogativo di sanzioni, divenuto definitivo, non puÃ² limitarsi a dedurre eventuali vizi dellâ??atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare lâ??esistenza di un interesse di rilevanza generale dellâ??Amministrazione alla rimozione dellâ??atto. Ne consegue che contro il diniego dellâ??Amministrazione di procedere allâ??esercizio del potere di autotutela puÃ2 essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimitA del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributariaâ?•.

Alla cassazione della sentenza puÃ² anche seguire la decisione nel merito della causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Come Ã" dato evincere dal contenuto delle stesse difese della controricorrente, ai fini della??istanza di autotutela non erano stati prospettati interessi di rilevanza generale, atti ad indurre lâ??Amministrazione finanziaria a riconoscere essa stessa lâ??esigenza di rimozione dellâ??atto, così che era privo di fondamento il ricorso introduttivo della societA . Questo va dunque rigettato.

Allâ??esito del giudizio segue la regolazione delle spese processuali, come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della societ \tilde{A} . Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la societ \tilde{A} alla rifusione in favore della?? Agenzia delle dogane delle spese del giudizio di legittimit \tilde{A} , che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2023

Campi meta



Massima:

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per lo svolgimento di attivit \tilde{A} oltre il debito orario di tali prestazioni di lavoro, corrispondente - in mancanza di altri parametri - alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente, in quanto il consenso datoriale, comunque espresso, \tilde{A} il solo elemento che condiziona l'applicabilit \tilde{A} dell'articolo 2126 del Cc, in relazione all'articolo 2108 del codice civile.

Supporto Alla Lettura:

ORARIO DI LAVORO

Lâ??orario di lavoro Ã" quel periodo in cui il lavoratore Ã" al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con lâ??obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Qualsiasi periodo che non rientra nellâ??orario di lavoro Ã" definito come *periodo di riposo*. Unâ??importante limitazione definita dalla legge, ed integrata dalla contrattazione collettiva, riguarda invece il *lavoro notturno*. Si distingue inoltre tra:

- orario di lavoro *normale*: fissato in 40 ore settimanali (anche se ci sono deroghe a questa regola generale introdotte dalla legge);
- orario di lavoro *straordinario*: eccedente il normale orario di lavoro e che, per espressa disposizione di legge, deve essere contenuto nonchÃ" remunerato a parte e compensato con maggiorazioni previste dal contratto collettivo, che a sua volta può consentire, in alternativa o in aggiunta, che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi. La legge prevede però dei casi in cui lo straordinario Ã" comunque ammesso, a prescindere dalla volontà del singolo lavoratore, e salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi (es. eccezionali esigenze tecnico-produttive; casi di forza maggiore; mostre, fiere e manifestazioni collegate allâ??attività produttiva)

In ogni caso si desume il diritto al riposo del lavoratore dopo *sei giorni consecutivi* di lavoro. In merito al tema della *reperibilit* \tilde{A} , oggetto di possibili modifiche, sono previsti precisi diritti del lavoratore tenuto ad essere reperibile di domenica; mentre, oggetto di numerose controversie \tilde{A} " il tempo necessario al lavoratore per indossare la divisa di lavoro: secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale esso deve essere ricompreso nellâ??orario di lavoro (cd. \hat{a} ?? *tempo tuta* \hat{a} ?•).